



---

# **COMUNE DI ABBIATEGRASSO**

PROVINCIA DI MILANO

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 29/10/2009

VER. 21.10.09

## **TITOLO I°**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

---

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Principi generali e criteri di comportamento
- Art. 3 Finalità
- Art. 4 Norme di rinvio
- Art. 5 Definizioni
- Art. 6 Definizione di gestione dei rifiuti
- Art. 7 Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente Regolamento
- Art. 8 Classificazione dei rifiuti
- Art. 9 Definizione di rifiuti urbani
- Art. 10 Definizione di rifiuti speciali
- Art. 11 Definizione di rifiuti pericolosi
- Art. 12 Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani
- Art. 13 Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilabili
- Art. 14 Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali pericolosi
- Art. 15 Ordinanze contingibili ed urgenti
- Art. 16 Criteri gestionali

## **TITOLO II°**

### **NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI**

---

- Art. 17 Definizione della zona di raccolta e modalità di raccolta
- Art. 18 Modalità di conferimento dei rifiuti
- Art. 19 Conferimento del rifiuto organico
- Art. 20 Conferimento del rifiuto “resto” non riciclabile
- Art. 21 Conferimento carta e cartone
- Art. 22 Conferimento della plastica
- Art. 23 Conferimento vetro e lattine
- Art. 24 Conferimento rifiuti urbani ingombranti
- Art. 25 Conferimento frazione verde
- Art. 26 Compostaggio domestico
- Art. 27 Conferimento indumenti usati
- Art. 28 Conferimento rifiuti potenzialmente pericolosi
- Art. 29 Siringhe
- Art. 30 Rifiuti provenienti dai cimiteri e rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazioni
- Art. 31 Raccolta carogne animali
- Art. 32 Trasporto dei rifiuti
- Art. 33 Trattamento dei rifiuti
- Art. 34 Destinazione dei materiali raccolti in modo differenziato
- Art. 35 Gestione Ecocentro

### **TITOLO III°**

---

#### **NORME RELATIVE AI RIFIUTI SPECIALI**

- Art. 36 Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali
- Art. 37 Rifiuti speciali da cantieri edili e simili
- Art. 38 Rifiuti speciali costituiti da RAEE
- Art. 39 Oneri dei produttori e dei detentori

### **TITOLO IV°**

---

#### **NORME RELATIVE AI SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORIO**

- Art. 40 Definizione
- Art. 41 Spazzamento
- Art. 42 Cestini stradali
- Art. 43 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private
- Art. 44 Pulizia dei terreni non edificati
- Art. 45 Pulizia dei mercati
- Art. 46 Aree occupate da esercizi pubblici
- Art. 47 Carico e scarico di merci e materiali
- Art. 48 Manifestazioni e spettacoli viaggianti
- Art. 49 Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri
- Art. 50 Manifestazioni pubbliche
- Art. 51 Aree di sosta per camper
- Art. 52 Volantinaggio
- Art. 53 Rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche
- Art. 54 Attività di volontariato
- Art. 55 Disposizioni diverse

### **TITOLO V°**

---

#### **DIVIETI - CONTROLLI - SANZIONI**

- Art. 56 Divieti
- Art. 57 Controlli
- Art. 58 Sanzioni

### **TITOLO VI°**

---

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 59 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali
- Art. 60 Efficacia del presente Regolamento

## **TITOLO I°**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

---

#### **ART. 1**

##### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Con il presente Regolamento nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza, ai sensi del D.to Lgs. 03.04.2006, n. 152, il Comune di Abbiategrasso disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati.

#### **ART. 2**

##### **PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI COMPORTAMENTO**

Le norme e le prescrizioni del presente Regolamento stabiliscono:

- le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi;
- l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), all'art. 184, comma 2, lettere e) ed) del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 e le disposizioni regionali;
- le modalità di conferimento dei rifiuti a seconda della tipologia di raccolta;
- la raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani,;
- la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
- la raccolta differenziata di frazioni riutilizzabili e riciclabili dei rifiuti urbani;
- raccolta differenziata di rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale ad es. oli minerali,
- batterie per automobile, pile esauste, frigoriferi ecc.;
- la raccolta differenziata dei materiali inerti derivanti da demolizione e costruzione provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche;
- la raccolta differenziata di rifiuti assimilati agli urbani di origine sanitaria derivanti da strutture pubbliche e private;
- lo spazzamento stradale;
- il trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti.

### **ART. 3 FINALITÀ**

Il presente Regolamento disciplina ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.to Lgs. n. 152/2006 lo svolgimento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani sul territorio comunale.

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei vari flussi di rifiuti.

I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga".

### **ART. 4 NORME DI RINVIO**

Tutte le modifiche e integrazioni normative rese obbligatorie da successive norme, nazionali o regionali, in materia di gestione dei rifiuti si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento comunale, senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento, purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile l'applicazione.

### **ART. 5 DEFINIZIONI**

Ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento, valgono altresì le seguenti definizioni:

- **bonifica**: intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- **cernita**: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riutilizzo;
- **compost da rifiuti**: prodotto ottenuto dal compostaggio del rifiuto organico nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- **conferimento**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal presente Regolamento;

- **contenitore multi-utenza:** contenitore per la frazione secca o la frazione umida assegnato a gruppi individuati di utenze domestiche;
- **detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- **gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
- **messa in sicurezza:** ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- **produttore:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- **raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- **raccolta differenziata:** la raccolta selezionata di rifiuti precedentemente raggruppati dall'utenza in frazioni merceologiche omogenee;
- **raccolta differenziata porta a porta:** la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati in apposito calendario;
- **raccolta su chiamata:** la raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata in precedenza con l'ente;
- **recupero:** le operazioni previste nell'allegato C alla parte IV del D.to Lgs. n. 152/2006;
- **rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A) alla parte IV del D.to Lgs. N. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- **rifiuti domestici,** provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione;
- **rifiuto organico:** i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità e di materiale organico presenti nei rifiuti urbani e assimilabili costituiti da: scarti alimentari e di cucina, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, briciole, alimenti deteriorati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, gusci di frutta secca fondi di caffè, filtri di the e camomilla, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, fiori appassiti (piccole quantità), piccoli ossi, e simili;
- **rifiuto secco riciclabile:** la frazione del rifiuto secco passibile di recupero, riciclaggio e riutilizzo;
- **vetro:** i contenitori di vetro di qualunque colore utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, purché non tossiche;
- **lattine- barattoli o scatolame:** si intendono i contenitori in alluminio, acciaio o banda stagnata, costituiti, a titolo esemplificativo, da barattoli, coperchi, lattine, scatolette del tonno e simili;
- **carta:** i giornali, le riviste, i libri, la carta utilizzata da uffici sia privati sia pubblici, il cartone, tutti i tipi di carta accoppiata ad altri materiali (es. carta plastificata, ecc.) e il tetrapak;
- **plastica:** si intendono gli imballaggi previsti dall'accordo di programma quadro sottoscritto tra ANCI e CONAI e s.m.i.: si intendono a titolo esemplificativo barattoli, blister, bottiglie, cellophane, coperchi, flaconi,

imballaggi (film), pellicole per alimenti, sacchetti, scatolette, vaschette per cibi, vasetti dello yogurt e simili il polistirolo in piccoli pezzi;

- **rifiuto ingombrante:** beni di consumo durevoli, di arredamento, e/o di uso comune, derivanti dalla loro sostituzione e/o rinnovo (p.e. materassi, mobili), i materiali ferrosi ingombranti di uso domestico, i mobili e legname;
- **RAEE** – Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche già beni durevoli: si intendono i beni di cui D.to Lgs n. 151/05 e distintamente lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, surgelatori, condizionatori d'aria, monitor TV e PC, telefoni cellulari senza batterie, ecc.;
- **Resto** - rifiuto secco non riciclabile: rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia, non compreso nella descrizione delle diverse frazioni di rifiuto riciclabile. E' costituito da: accendini, abiti (se in cattive condizioni), appendiabiti, bastoncini netta orecchie, bigiotteria, bicchieri di plastica, calze, carta carbone, candele, capelli tagliati, carta adesiva, carta catramata, carta da parati, carta oleata, carta vetrata, ceramica (piatti), collant, compact disk, cuoio, dischetti magnetici, dischi, fazzoletti di carta usati, gomma, ghiaietto di animali domestici, lamette da barba, lumini votivi, mozziconi di sigarette, musicassette, nastro isolante, ombrelli, pannolini, pelle conciata, pellicole fotografiche, penne, piatti di plastica, piatti rotti, porcellana (cocci), polvere di pavimento, rasoi, scarpe (se in cattive condizioni), scovolini, spazzatura di pavimento, spazzolini da denti, stracci, tubetti del dentifricio, videocassette;
- **rifiuto vegetale:** rifiuto proveniente da aree verdi, quali giardini e parchi, costituito, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche, cassette di legno, foglie, scarti di attività di giardinaggio, potature di alberi e siepi, residui vegetali da pulizia dell'orto, fiori secchi, e simili;
- **rifiuto potenzialmente pericoloso:** pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;
- **smaltimento:** le operazioni previste nell'allegato B alla parte IV del D.to Lgs. n. 152/2006;
- **soggetto gestore:** il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa nelle forme di cui al D.to Lgs. 18/08/2000 n. 267, del D.to Lgs. n. 152/2006 e con riferimento della L.R. 83/2000;
- **spazzamento:** l'operazione di pulizia con l'asporto dei rifiuti di piccole dimensioni giacenti su strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;
- **trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- **trattamento:** le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione dei rifiuti;
- **utenze:** chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale costituenti utenze;
- **utenze condominiali:** edifici con numero di utenze domestiche e non domestiche maggiore o uguale a 6 o comunque nei quali viene utilizzato il sistema di conferimento collettivo;

- **utenze domestiche:** locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
- **utenze non domestiche:** luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli di cui alla precedente lettera;
- **utenze:** le superfici dei locali e delle aree scoperte a qualsiasi uso adibite e le relative aree accessorie e pertinenziali, le parti comuni del condominio, centri commerciali integrati o di multiproprietà, occupate o detenute in via esclusiva e i locali e le aree non utilizzati purché predisposti all'uso - salve le esclusioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari esistenti sul territorio comunale dove il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani è istituito ed attivato; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;
- **spazzatura stradale:** i rifiuti raccolti durante il normale servizio di pulizia delle strade. Sono pertanto da individuare in detta categoria la polvere stradale, la fanghiglia, la sabbia, la ghiaia, compresa quella giacente nelle caditoie dell'acqua meteorica, i rifiuti giacenti sul sedime stradale pubblico o ad uso pubblico, i detriti, i rottami, i cocci, il fogliame, i rami secchi, ecc.;
- **mercatali:** i rifiuti provenienti dai mercati ortofrutticoli o dai mercati con prevalenza di banchi alimentari;
- **rifiuti cimiteriali:** i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale (con esclusione delle salme) e in particolare resti di indumenti, feretri, materiali di risulta provenienti da attività di manutenzione del cimitero, esumazioni ed esumazioni classificati come rifiuti urbani.

## **ART. 6**

### **DEFINIZIONE DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per gestione dei rifiuti si intende il complesso delle seguenti attività: spazzamento, conferimento, raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento, recupero e riciclaggio.

Per lo svolgimento coordinato dei suddetti servizi, il gestore del servizio può stipulare apposite convenzioni con altri Enti, Associazioni e ditte private, ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e della Legge n. 142/90.

Il gestore del servizio è tenuto a fornire al Comune tutte le informazioni sulle attività di cui sopra di propria competenza, ai fini del successivo inoltro alla Regione ed alla Provincia secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/06.

## **ART. 7**

### **RIFIUTI ESCLUSI DALLA DISCIPLINA DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento non si applica nei casi previsti dagli artt. 185 e 186 del D. Lgs. n. 152/2006.

## **ART. 8 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. Secondo l'origine i rifiuti sono così classificati:

URBANI  
SPECIALI

Secondo le caratteristiche di pericolosità i rifiuti si distinguono in:

NON PERICOLOSI  
PERICOLOSI.

## **ART. 9 DEFINIZIONE DI RIFIUTI URBANI**

Sono da intendersi rifiuti urbani quelli individuati all'articolo 184 comma 2 del D.to Lgs. n. 152/06 come di seguito precisato:

- i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per quantità e qualità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del D.to Lgs. n. 152/06;
- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade od aree private comunque soggette ad uso pubblico sul greto del fiume e sulle rive dei corsi d'acqua;
- i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, aiuole e aree cimiteriali;
- i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da aree cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e).

## **ART. 10 DEFINIZIONE DI RIFIUTI SPECIALI**

Sono da intendersi rifiuti speciali quelli individuati all'articolo 184 comma 3 del D. Lgs. n. 152/06:

- i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

- i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 del D. Lgs. n. 152/06;
- i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i) del D. Lgs. n. 152/06;
- i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- i rifiuti da attività commerciali;
- i rifiuti da attività di servizio;
- i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- il combustibile derivato dai rifiuti;
- i rifiuti derivanti dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

Ai fini delle successive disposizioni e norme del presente regolamento le categorie sono individuate, oltre che dalla normativa succitata, dai criteri quali - quantitativi di assimilabilità individuati dal presente regolamento.

#### **ART. 11 DEFINIZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI**

Sono pericolosi i rifiuti non domestici, indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte IV del D.to Lgs. n. 152/2006 sulla base degli allegati G, H ed I della medesima parte IV.

#### **ART. 12 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI**

Nelle more di determinazione dei criteri statali qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, previsti dall'art. 195 comma 2, lett. e) del D.to Lgs. n. 152/2006 ai sensi del presente Regolamento sono definiti rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani quelli che rispettano i seguenti criteri:

##### **1) criteri qualitativi:**

- imballaggi primari e secondari in carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili;
- contenitori vuoti in vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili e lastre di vetro rotte;
- scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica,
- plastica molle, cellophane, ecc.;

- accoppiati quali carta plasticata, carta metallizzata, carta adesiva;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- rifiuti ingombranti privi di sostanze tossiche (acidi solventi), di sostanze pericolose (gas freon, oli);
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro, espansi e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere, inerti provenienti da riparazioni di piccole demolizioni di civili abitazioni solo se conferiti in ecocentro;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili) provenienti da riparazioni e piccoli demolizioni di civili abitazioni solo se conferiti in ecocentro;
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati, provenienti da riparazioni e piccole demolizioni di civili abitazioni, solo se conferiti in ecocentro;
- accessori per informatica

Si precisa che i manufatti in cemento amianto non possono rientrare in nessun modo tra i rifiuti provenienti da riparazioni e piccole demolizioni di civili abitazioni, in quanto tali manufatti devono essere raccolti e smaltiti secondo quanto previsto dalle vigenti normative sull'amianto.

## **2) criteri quantitativi:**

i rifiuti indicati nel suddetto elenco sono assimilati fino ad un quantitativo massimo giornaliero di 30 Kg e comunque per un quantitativo annuo non superiore a lt. 1.000 o 300 Kg. Tali limiti non operano nei confronti di attività ricettive in genere (alberghi, bar, ristoranti, mense, camping e simili) stante la natura dei rifiuti tipicamente domestica.

Tali rifiuti devono inoltre rispondere ai seguenti criteri di qualità:

- non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, se non siano stati bonificati;
- non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal soggetto gestore, ad esempio:
  - consistenza non solida;
  - produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
  - fortemente maleodoranti;
  - eccessiva polverulenza.

**ART. 13**  
**ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI**

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di conferimento previste nel presente Regolamento per detti rifiuti.

**ART. 14**  
**OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI**

Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche pericolosi, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori di rifiuti stessi direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati dalla Regione.

Al produttore che dimostri di aver avviato al recupero, in tutto o in parte i rifiuti derivanti dalla propria attività, mediante certificazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero, viene riconosciuta una riduzione della tariffa in base a quanto disciplinato dal Regolamento Comunale per la gestione della tariffa sui rifiuti solidi urbani.

**ART. 15**  
**ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI**

Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, emette ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Le ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministro della sanità e ai Presidenti della Regione e della Provincia entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

**ART. 16**  
**CRITERI GESTIONALI**

In applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni dettati dal D. Lgs. n. 152/06 e dalla normativa regionale per la gestione dei rifiuti, delle indicazioni e dei criteri contenuti nel Piano Provinciale di gestione dei rifiuti l'attività di gestione dei rifiuti urbani è realizzata mediante un sistema integrato di gestione nel quale la raccolta differenziata rappresenta la prima componente.

L'attivazione del sistema integrato di gestione delle raccolte è fondato sul principio della differenziazione, all'origine, dei flussi di rifiuto recuperabili e/o riciclabili e dell'assegnazione di ruolo residuale all'indifferenziato, non recuperabile, da avviare allo smaltimento.

Il servizio domiciliare favorisce il controllo qualitativo e quantitativo, da parte degli operatori del servizio di raccolta, dei materiali differenziati conferiti dalle utenze.

L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, attiva, in linea con la programmazione regionale e provinciale, le iniziative di sensibilizzazione ambientale e di informazione sulle modalità del sistema di raccolta integrata.

Le Associazioni di volontariato e ambientaliste, gli operatori pubblici e privati del settore sono soggetti chiamati a partecipare attivamente alle iniziative di sensibilizzazione.

Nell'ambito delle attività scolastiche sono promosse azioni a carattere educativo, informativo e formativo di salvaguardia ambientale.

Il raggiungimento di elevati obiettivi di recupero rende necessaria l'articolazione organizzativa della raccolta basata su conferimento di tipo domiciliare per la maggior parte delle frazioni differenziate e per l'indifferenziato residuale.

## **TITOLO II°**

### **NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI**

#### **ART. 17**

#### **DEFINIZIONE DELLA ZONA DI RACCOLTA E MODALITÀ DI RACCOLTA**

Le modalità di esecuzione del servizio e le zone di raccolta vengono definite in relazione alle diverse classi merceologiche, alla conformazione urbana ed alle categorie di utenti, con il fine di incrementare le rese del servizio di raccolta e contenere i costi di gestione.

Le raccolte domiciliari dette anche "porta a porta" sono caratterizzate dall'utilizzo di contenitori o sacchi dedicati alle utenze conferenti e si realizzano mediante sistemi di conferimento e di raccolta periodici, all'interno di/presso spazi, pertinenze condominiali o in prossimità delle utenze su suolo pubblico, in orari e con modalità predefiniti.

Il colore dei contenitori distingue la tipologia del rifiuto contenuto, ovvero:

- **marrone** per la frazione Resto;
- **verde** per la frazione Organica;
- **bianco** per la frazione Carta e Cartone
- **blu** per la frazione Vetro e Lattine
- **giallo** per la frazione Plastica

La raccolta dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e pertanto, l'Amministrazione Comunale è impegnata ad assicurarla in tutto il suo territorio.

#### **ART. 18**

#### **MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI**

Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase con cui i rifiuti sono portati dagli utenti del servizio all'esterno della proprietà immobiliare da questi utilizzata ovvero delle relative pertinenze, nel rispetto delle modalità previste dal presente Regolamento per ciascuna frazione di rifiuto, per consentire al soggetto gestore l'effettuazione delle successive fasi di gestione del ciclo dei rifiuti.

Si considerano all'esterno della proprietà immobiliare le strade pubbliche e le strade private di consolidato uso pubblico.

Gli utenti, le cui proprietà insistono su strade private non destinate ad uso pubblico, non saranno direttamente interessati al passaggio dei mezzi di raccolta ma dovranno effettuare il conferimento nel punto servito dalla raccolta più vicino alla loro abitazione.

Ove sia dimostrata l'impossibilità di posizionamento dei cassonetti o dei bidoni presso un'utenza condominiale per la quale sia prevista la modalità condominiale,

il soggetto gestore in accordo con l'amministrazione comunale può autorizzare specifiche deroghe.

La deroga potrà essere revocata in qualsiasi momento ove si riscontri la presenza delle condizioni per l'attivazione della modalità condominiale.

Ove, pur non rientrando nel limite di utenze per il quale è prevista la modalità condominiale, si dimostri la necessità per un condominio di adottare tale modalità, il Soggetto Gestore in accordo con l'amministrazione comunale potrà autorizzare ed attivare la modalità medesima. La deroga potrà essere revocata in qualsiasi momento ove si riscontri la cessazione delle condizioni che giustificano l'adozione della modalità condominiale.

Tutte le utenze interessate ricevono, ad avvio del sistema, il materiale occorrente per il conferimento dei rifiuti e un opuscolo/calendario informativo contenente istruzioni circa la separazione e l'esposizione dei rifiuti giornalieri.

I contenitori devono essere posizionati all'interno della proprietà e devono essere esposti per lo svuotamento a cura ed onere di ciascun utente in prossimità della pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento in orari che saranno comunicati ogni inizio anno dal soggetto gestore del servizio secondo la programmazione dei servizi forniti. Al termine delle operazioni di svuotamento i contenitori dovranno essere ritirati dall'utente nel più breve tempo possibile.

Le attrezzature e i contenitori per esposizione sono assegnati in comodato d'uso e rimangono di proprietà dell'ente gestore del servizio. L'utente deve utilizzare tali materiali solo per le operazioni di conferimento previste dal presente Regolamento.

Il lavaggio e la sanificazione dei contenitori collocati in aree private e pubbliche e in uso degli utenti, sono a carico degli stessi.

L'amministratore del condominio è tenuto a rendere edotti i singoli condomini delle disposizioni dell'Amministrazione Comunale.

I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, quando siano collocati all'esterno, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

E' vietato depositare rifiuti, sia pure raccolti in appositi sacchetti, sopra o attorno ai contenitori.

La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza.

Il conferimento dei rifiuti avviene con diverse modalità, distinte per tipologia di rifiuto conferito e per tipologia di utenza servita.

I sacchetti o contenitori individuali vanno posizionati ben chiusi all'esterno delle proprietà immobiliari come sopra indicato.

Gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi siano di provenienza di una singola utenza certa e non siano conformi, per natura,

momento di conferimento o confezionamento, a quanto previsto nel presente Regolamento. In tal caso il gestore del servizio provvede a comunicare all'Ente l'anomalia riscontrata ed eventualmente provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità.

L'utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo confezionamento.

Il Comune, direttamente o tramite il soggetto gestore o suoi incaricati, potrà eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva e comunque nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento.

Servizi e forniture aggiuntive, non inclusi nel presente regolamento (ovvero maggiori frequenze di prelievo dei rifiuti, fornitura o noleggio di contenitori non standard, ritiro di rifiuti all'interno di proprietà private, ecc.) potranno essere effettuati a pagamento dal soggetto gestore, previa apposita convenzione, o da altre aziende in possesso delle autorizzazioni richieste dal D.Lgs 152/06.

Detti servizi/forniture non possono rientrare nei costi della tariffa rifiuti.

## **ART. 19**

### **CONFERIMENTO DEL RIFIUTO ORGANICO**

Il conferimento della frazione umida (ORGANICO) dei rifiuti urbani deve essere effettuato a cura degli utenti in sacchetti biodegradabili, prodotti con materiali ligneo cellululosici (carta), da conferire, ben chiusi, negli appositi cestelli/mastelli/bidoncini in dotazione che dovranno essere lavati, sanificati e ben conservati dagli utenti.

Il conferimento avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, a mezzo di cestelli/mastelli/bidoncini a seconda della tipologia di utenza, secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze con cadenza annuale e comunque con frequenza non inferiore a due volte settimana.

Le utenze non domestiche che effettuano attività di trasformazione, somministrazione o vendita di alimenti che comportano una elevata produzione di rifiuto umido, (alimentari, frutta, verdura, ristoranti, bar, alberghi, comunità, mense, ecc.) verranno dotate, laddove necessario in relazione alla quantità di rifiuto prodotto, di bidoncini di capacità adeguata alle esigenze.

Salvo eccezioni che saranno valutate e autorizzate dal soggetto gestore in accordo con l'Amministrazione Comunale i contenitori dovranno essere tenuti all'interno dell'utenza stessa ed esposti dagli utenti in prossimità della pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale in accordo con il soggetto gestore.

Sono esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica gli scarti derivanti dall'attività di macelleria che, assoggettati a specifica normativa sanitaria, sono obbligatoriamente conferiti esclusivamente nel rispetto della vigente normativa in materia.

## **ART. 20**

### **CONFERIMENTO DEL RIFIUTO “RESTO” NON RICICLABILE**

Il conferimento del rifiuto “Resto” è effettuato sfuso o in sacchetti posti all'interno di appositi mastelli/bidoncini. Il conferimento avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, a mezzo di mastelli /bidoncini secondo una cadenza prestabilita e comunicata ogni anno alle utenze con apposito calendario e comunque con frequenza non inferiore a due volte settimana.

E' vietato introdurre materiali accesi o incandescenti (braci, mozziconi di sigaretta, ecc.).

E' vietato introdurre nei cassonetti oggetti di grosso volume (ad esempio imballaggi non riciclabili), nel qual caso dovranno essere ridotti in pezzi in modo da non sprecare lo spazio a disposizione.

Le utenze non domestiche saranno dotate, laddove necessario in relazione alla quantità di rifiuto secco non riciclabile prodotto o previsto dal soggetto gestore, di bidoncini di capacità adeguata alle esigenze.

Tutti i contenitori saranno da subito dotati di un sistema di identificazione capace di misurare la produzione di rifiuti urbani di ogni singola utenza, mediante l'utilizzo di RFID (Radio Frequency Identification). Un lettore RFID, posto sugli automezzi di raccolta, rileva il tipo di contenitore e il produttore del rifiuto conferito. Con questo sistema sarà possibile in futuro applicare la cosiddetta tariffa a quantità, ovvero la quota variabile della tariffa non più in base al metodo normalizzato a coefficienti bensì in base alla reale produzione di rifiuti prodotta dal singolo utente secondo il principio di “chi più inquina più paga”.

## **ART. 21**

### **CONFERIMENTO CARTA E CARTONE**

Il conferimento di Carta e Cartone sono effettuati secondo le seguenti modalità:

1) per la CARTA:

- per le utenze interessate dal sistema di raccolta porta a porta, i rifiuti cartacei devono essere imballati in pacchi sfusi privi di eventuali parti in metallo o in plastica ed esposti come da programmazione;
- in bidoncini carrellati di capacità adeguata, per utenze particolari;
- conferito presso un'area attrezzata comunale

2) per il CARTONE:

gli imballaggi a base cellulosica, preventivamente piegati e compattati per ridurre il volume e separati da eventuale materiale diverso (polistirolo, plastiche, ecc.), devono essere conferiti con le seguenti modalità:

per le utenze interessate dal sistema di raccolta porta a porta, il cartone deve essere imballato in pacchi a bordo strada;

conferito presso un'area attrezzata comunale o convenzionata con il Comune o con il soggetto Gestore.

La frequenza di ritiro porta – porta è stabilita con cadenza periodica calendarizzata e comunque non inferiore a un prelievo settimana.

Le utenze non domestiche, servite attraverso il sistema di raccolta porta a porta con modalità e calendario stabilito, possono essere dotate, laddove necessario in relazione alla quantità di rifiuto prodotto, di bidoni di capacità adeguata alle esigenze.

Tali contenitori dovranno essere tenuti di norma all'interno della proprietà delle singole utenze ed esposti secondo le indicazioni riportate all'art. 18.

## **ART. 22 CONFERIMENTO DELLA PLASTICA**

I rifiuti riciclabili in materiale plastico sono costituiti da barattoli, blister, bottiglie, cellophane, coperchi, flaconi, imballaggi (film), pellicole per alimenti, sacchetti, scatolette, vaschette per cibi, vasetti dello yogurt, vasetti, polistirolo, e simili purché non contaminati da sostanze pericolose.

Gli imballaggi in plastica non devono contenere residui; gli utenti sono tenuti a svuotarli accuratamente e ad effettuare un rapido risciacquo.

Per contenere l'ingombro è necessario provvedere alla riduzione volumetrica di tali materiali (in particolare le bottiglie) schiacciandoli manualmente o con apposite attrezzature.

Il loro conferimento viene effettuato secondo le seguenti modalità:

- per le utenze interessate dal servizio di raccolta porta a porta la plastica deve essere posta in sacchi di colore giallo distribuiti dall'ente gestore del servizio ed esposti secondo le indicazioni riportate all'art. 18.
- presso un'area attrezzata comunale o convenzionata con il Comune o con il soggetto gestore.

Le utenze non domestiche, servite attraverso il sistema di raccolta porta a porta con modalità e calendario stabilito, possono essere dotate, laddove necessario in relazione alla quantità di rifiuto prodotto, di bidoni di capacità adeguata alle esigenze.

Tali contenitori dovranno essere tenuti di norma all'interno della proprietà delle singole utenze ed esposti secondo le indicazioni riportate all'art. 18.

La frequenza di ritiro è stabilita con cadenza periodica calendarizzata e comunque non inferiore a un prelievo settimana.

## **ART. 23**

### **CONFERIMENTO VETRO E LATTINE**

Il conferimento del rifiuto "Vetro e Lattine" è effettuato per mezzo di appositi cassonetti/bidoncini. Il conferimento avviene con le seguenti modalità:

- per le utenze interessate dal servizio di raccolta "porta a porta", cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, a mezzo di cassonetti/bidoncini ed esposti secondo le indicazioni riportate all'art. 18.
- presso un'area attrezzata comunale o convenzionata con il Comune o con il soggetto gestore.

I rifiuti facenti parte della frazione riciclabile Vetro e Lattine sono così individuati:

- vetro: i contenitori di vetro di qualunque colore utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, purché non tossiche e simili;
- lattine - barattoli o scatolame: contenitori in alluminio, acciaio o banda stagnata, costituiti, a titolo esemplificativo, da barattoli, coperchi, ferro (piccoli pezzi), lattine, maniglie, pentolame, posate, scatolette del tonno, vasetti e simili. Tali rifiuti accuratamente vuotati e puliti, devono essere introdotti, anche sfusi, negli appositi contenitori; è vietata l'introduzione di materiali diversi quali ceramiche o altri rifiuti.

Tutti i rifiuti indicati nel punto 1 e 2, che, per le loro dimensioni, non possono essere introdotti negli appositi contenitori, devono essere conferiti presso un'area attrezzata comunale o convenzionata con il Comune o con il soggetto gestore.

La frequenza di ritiro è stabilita con cadenza periodica calendarizzata e comunque non inferiore a un prelievo settimana.

Le utenze non domestiche possono effettuare la raccolta separata del vetro e delle lattine laddove necessario in relazione alla quantità di rifiuto prodotto, dotandoli di bidoni di capacità adeguata alle esigenze. Tali contenitori dovranno essere tenuti di norma all'interno della proprietà delle singole utenze ed esposti secondo le indicazioni riportate all'art. 18.

## **ART. 24**

### **CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI**

1) I rifiuti ingombranti, così come definiti all'articolo 5 del presente regolamento, di norma devono essere, separati nelle diverse frazioni merceologiche. Il conferimento avviene con le seguenti modalità:

- Conferiti direttamente all'ecocentro dal detentore/ produttore.
- raccolti mediante un servizio di raccolta a domicilio specifico, previa prenotazione, secondo le modalità di conferimento stabilite

dall'Amministrazione comunale in accordo con il soggetto gestore. Questo servizio a pagamento è riservato alle sole utenze domestiche.

- consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente; il rivenditore ha l'obbligo del ritiro, possibilmente a domicilio;

2) I RAEE, definiti dall'art. 5 del presente regolamento e così individuati:

- frigoriferi, surgelatori e congelatori;
- televisori;
- computer (compresi i monitor, le stampanti e le tastiere);
- lavatrici e lavastoviglie;
- condizionatori d'aria;
- ed inoltre: piccoli elettrodomestici, utensili elettrici, altri apparecchi elettrici ed elettronici, ad esaurimento della loro durata operativa devono essere conferiti secondo le modalità di cui al punto 1 comma b) e e) e, limitatamente agli utenti domestici nel caso in cui non procedano all'acquisto di un nuovo bene di tipologia equivalente, conferiti nel numero massimo di tre pezzi per ciascun utente.

E' vietato tagliare le serpentine dei frigoriferi, congelatori ecc..

I RAEE sopra indicati possono essere conferiti direttamente dagli utenti presso l'ecocentro.

Per tutti i rifiuti ingombranti ed i RAEE eventualmente raccolti congiuntamente con le modalità di cui sopra, il gestore del servizio ha l'obbligo di separazione nelle diverse tipologie di materiale e di avvio al riciclaggio e/o allo smaltimento separato di eventuali componenti pericolose.

La consegna presso gli ecocentri è gratuita per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche secondo quanto previsto nell'apposito regolamento. Per tale frazione di rifiuti il comune ove ne ricorressero le condizioni potrà chiedere un contributo per l'avvio obbligatorio al recupero. I giorni di erogazione del servizio porta a porta sono predeterminati: pertanto l'utente deve preavvisare il gestore del servizio telefonando al numero appositamente istituito. L'utente deve conferire i rifiuti su suolo pubblico, secondo accordi intercorsi telefonicamente con il gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico, senza intralcio per il passaggio pedonale, e comunque in modo tale da non costituire barriere; inoltre i rifiuti non devono costituire intralcio alla circolazione e rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.

Tali rifiuti devono essere esposti secondo le indicazioni impartite dall'ente gestore all'atto della prenotazione.

Non è quindi ammesso l'abbandono di rifiuti ingombranti a bordo strada, senza aver fissato preventivamente l'appuntamento di raccolta.

## **ART. 25 CONFERIMENTO FRAZIONE VERDE**

Per frazione verde, si intendono gli scarti verdi provenienti dalla cura dei giardini, come foglie, erba, sfalci d'erba, piccole ramaglie e potature.

I rifiuti Verdi di norma possono essere:

- raccolti mediante un servizio di raccolta a domicilio specifico, previa prenotazione, secondo le modalità di conferimento stabilite dall'Amministrazione Comunale in accordo con il soggetto gestore. Questo servizio è a pagamento ed è riservato alle sole utenze domestiche.
- conferiti direttamente dagli utenti presso l'ecocentro.

La consegna presso l'ecocentro è gratuita per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche secondo quanto previsto nell'apposito regolamento.

Per tale frazione di rifiuti il comune ove ne ricorressero le condizioni potrà chiedere un contributo per l'avvio obbligatorio al recupero. I giorni di erogazione del servizio porta a porta sono predeterminati: pertanto l'utente deve preavvisare il gestore del servizio telefonando al numero appositamente istituito. L'utente deve conferire i rifiuti su suolo pubblico, secondo accordi intercorsi telefonicamente con il gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico, senza intralcio per il passaggio pedonale, e comunque in modo tale da non costituire barriere; inoltre i rifiuti non devono costituire intralcio alla circolazione e rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.

Tali rifiuti devono essere esposti secondo le indicazioni impartite dall'ente gestore all'atto della prenotazione.

Non è quindi ammesso l'abbandono di rifiuti Verdi a bordo strada, senza aver fissato preventivamente l'appuntamento di raccolta.

## **ART. 26 COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

Per garantire forme alternative di riutilizzo dei rifiuti organici, è incentivata l'attività di compostaggio domestico, attraverso l'impiego di composte o di altri sistemi ritenuti analoghi per risultato. In presenza di tali modalità dovranno essere previste forme di agevolazione dal Regolamento Comunale per l'applicazione della Tariffa.

L'Amministrazione Comunale individua meccanismi di incentivazione del compostaggio domestico, anche tramite interventi di riduzione della Tariffa ex articolo 238 del D.to Lgs. n. 152/06, attuati sulla base di un disciplinare di adesione volontaria all'autosmaltimento anche con l'utilizzo di idonea attrezzatura, da sottoscrivere da parte delle utenze interessate e comprendente una procedura di monitoraggio e controllo.

La pratica dell'autocompostaggio è comunque possibile fermo restando il conseguimento di un attestato di partecipazione ad un corso specialistico e l'assenza di inconvenienti igienico-sanitari.

E' ammesso lo smaltimento nelle concimaie agricole, destinate all'accumulo dello stallatico, della frazione organica, verde o biodegradabile, dei rifiuti provenienti dalla relativa utenza domestica. Tale pratica è assimilata in tutto al compostaggio domestico.

In ogni caso la pratica del compostaggio domestico va effettuata seguendo criteri di buona pratica, divulgati dal soggetto gestore con opportune azioni informative, distribuzione di materiale informativo, azioni di assistenza tecnica, evitando di procurare disagi ai residenti, per cattivi odori, intrusioni di animali ecc.

#### **ART. 27 CONFERIMENTO INDUMENTI USATI**

Il rifiuto riciclabile costituito da indumenti usati è così individuato:

- capi di abbigliamento ancora utilizzabili puliti;
- calzature ancora utilizzabili e pulite;
- cinture e accessori per l'abbigliamento utilizzabili.

Tali rifiuti devono essere introdotti, in sacchi chiusi, negli appositi contenitori metallici delle Associazioni di Volontariato presenti sul territorio comunale. I rifiuti di cui ai punti 1-2-3- non più utilizzati vanno conferiti con il rifiuto "Resto" ovvero secco non riciclabile.

#### **ART. 28 CONFERIMENTO RIFIUTI POTENZIALMENTE PERICOLOSI**

I rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi quali ad esempio:

- pile esauste;
- farmaci scaduti e non più utilizzati;
- prodotti tossici e/o infiammabili contrassegnati dai simboli T/F;
- accumulatori al piombo;
- oli minerali e vegetali.

devono essere conferiti in modo separato rispetto ai rifiuti ordinari, secondo le seguenti modalità:

##### **a) Conferimento rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile esauste**

In relazione a quanto previsto nel D.M. 476/97, le pile e gli accumulatori usati di cui all'art. 1 del suddetto Decreto sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dai soggetti esercenti il servizio pubblico.

A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta.

I rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie sono così individuati:

- pile a bottone;
- pile stilo;
- batterie per attrezzature elettroniche.

Tali rifiuti devono essere conferiti sfusi negli appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni da cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi attinenti (negozi, supermercati, ecc.);

#### **b) Conferimento rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali e rifiuti dei prodotti e dei relativi contenitori etichettati T e/o F**

I rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali sono così individuati:

- farmaci;
- fiale per iniezioni inutilizzate;
- disinfettanti.

Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie.

In particolare ogni farmacia deve essere dotata di apposito contenitore e deve conservare quanto conferito dagli utenti in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.

I contenitori per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato.

Inoltre i contenitori per i farmaci, devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colaticci e i liquidi che possono fuoriuscire.

#### **c) Conferimento rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da batterie esauste**

Le batterie esauste devono essere di norma consegnate al rivenditore contestualmente all'acquisto del bene equivalente o essere conferite presso i centri autorizzati per lo stoccaggio, recupero e trattamento di veicoli fuori uso; nel caso di batterie esauste di esclusiva provenienza domestica le stesse potranno essere conferite ai centri di raccolta del Gestore del Servizio appositamente istituiti.

#### **d) Conferimento rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da oli minerali e vegetali**

Gli olii minerali e vegetali dovranno essere conferiti presso le isole ecologiche o utilizzando altri sistemi individuati dal Gestore del servizio per essere avviati a riciclo.

## **ART. 29 SIRINGHE**

Siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati, devono essere raccolti dal soggetto gestore con specifico servizio di raccolta, differenziato da quello dei farmaci scaduti e di altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale; a tale proposito il personale addetto alla raccolta deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale.

Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto; le dimensioni dei contenitori saranno rapportate al quantitativo raccolto di aghi e siringhe durante ogni intervento di raccolta.

## **ART. 30 RIFIUTI PROVENIENTI DAI CIMITERI E RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI**

Nelle aree cimiteriali sono ubicati contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti di origine vegetale (fiori recisi, corone, sfalcio di prati, foglie, potature); i cittadini ed i gestori dei cimiteri sono tenuti a deporre tale frazione negli appositi cassoni. Gli altri rifiuti indifferenziati devono essere posti nei contenitori previsti per la frazione secca.

I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento, avanzi di imbottiture e similari, elementi biodegradabili inseriti nel cofano, dovranno essere smaltiti in appositi impianti di termodistruzione.

Deve essere favorito il recupero degli oggetti metallici, rimossi prima delle operazioni di cremazione e a seguito delle operazioni di esumazione ed estumulazione.

## **ART. 31 RACCOLTA CAROGNE ANIMALI**

Il soggetto gestore provvede alla rimozione e allo smaltimento (secondo le indicazioni della ASL Servizio veterinario competente) delle spoglie di animali domestici e selvatici deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati.

Le spoglie di animali domestici devono essere conferite in apposite aree (cimiteri per gli animali da affezione), qualora istituite, o altri siti individuati dall'Amministrazione Comunale o dal soggetto gestore dei servizi, anche su indicazione dei Servizi Veterinari competenti.

Analogamente i rifiuti di origine animale di cui al D.to Lgs. n. 508/92 e s.m.i. seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento.

## **ART. 32 TRASPORTO DEI RIFIUTI**

Il trasporto comprende tutte le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzatura o da impianto al luogo di trattamento.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie secondo i principi generali di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

### **ART. 33**

#### **TRATTAMENTO DEI RIFIUTI**

Il trattamento comprende le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione compreso, l'incenerimento, il deposito e la discarica nel suolo o sul suolo in impianti ad interrimento controllato.

Il trattamento dei rifiuti deve essere effettuato a mezzo di appositi impianti autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006.

Il gestore della raccolta dei rifiuti, provvederà ad inoltrare al Dirigente del Settore ed all'Assessore di riferimento un resoconto dettagliato sui quantitativi dei materiali da loro raccolti e inviati al recupero e/o riciclaggio, tali quantitativi dovranno essere suddivisi per tipologia, con l'indicazione del tipo di riutilizzo finale.

### **ART. 34**

#### **DESTINAZIONE DEI MATERIALI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO**

I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata vengono avviati ad apposite aree attrezzate, pubbliche o private, specificamente autorizzate, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio.

I rifiuti indifferenziati residuali ed i rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale e per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, sono destinati allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente.

Per gli imballaggi si prevede il conferimento alle strutture appositamente previste dalla legge (Consorti di filiera), secondo circuiti e modalità stabilite, anche sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale (accordi CONAI-ANCI).

### **ART. 35**

#### **GESTIONE ECOCENTRO**

L'ecocentro dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato sarà disciplinato come previsto dal D.lgs. 3 aprile 2006 , n. 152 e successive modifiche.

Sarà attrezzato per la pesatura dei rifiuti conferiti con appositi sistemi (tramite lettura magnetica con tesserini forniti agli utenti) o altri sistemi.

Sono autorizzati al conferimento nell'ecocentro solo gli utenti residenti o domiciliati nel Comune e le imprese che svolgono la propria attività sul territorio comunale. Il conferimento potrà essere esteso ai residenti di altri Comuni solo previ appositi accordi.

## **TITOLO III°**

### **NORME RELATIVE AI RIFIUTI SPECIALI**

---

#### **ART. 36**

##### **CLASSIFICAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI**

I rifiuti speciali sono caratterizzati e classificati, ai fini dello smaltimento, a cura e spese del produttore e/o detentore, anche mediante relazioni descrittive ed analisi chimico-fisiche, tossicologiche e merceologiche.

#### **ART. 37**

##### **RIFIUTI SPECIALI DA CANTIERI EDILI E SIMILI**

Lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti da cantieri edili e simili è a carico dell'esecutore dei lavori che vi provvede in conformità alla normativa vigente.

I rifiuti speciali derivanti dall'attività di demolizione, costruzione e scavo devono essere preferibilmente riutilizzati come materiali di riempimento e/o sottofondi dopo aver effettuato i dovuti trattamenti previsti dalla vigente normativa. I soggetti che intendono reimpiegare i suddetti rifiuti devono attenersi alle disposizioni vigenti in materia.

#### **ART. 38**

##### **RIFIUTI SPECIALI COSTITUITI DA RAEE**

I rifiuti costituiti da RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), così come indicati all'art. 5 del presente Regolamento, prodotti da utenze non domestiche sono rifiuti speciali.

Sono altresì considerati rifiuti speciali tutti quei rifiuti costituiti da beni che hanno terminato la loro funzione, prodotti da utenze non domestiche composti o contenenti materiali elettronici.

Lo smaltimento dei rifiuti indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo è a carico dei produttori e detentori.

#### **ART. 39**

##### **ONERI DEI PRODUTTORI E DEI DETENTORI**

Gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti speciali sono a carico del produttore o dei detentori che consegnano i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006.

Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

- autosmaltimento dei rifiuti;
- conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
- esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194 del D. Lgs. n. 152/2006.

## **TITOLO IV°**

### **NORME RELATIVE AI SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORIO**

#### **ART. 40**

##### **DEFINIZIONE**

Per pulizia del territorio si intende l'attività di asportazione dei rifiuti da strade e aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, permanentemente aperte al pubblico accesso.

#### **ART. 41**

##### **SPAZZAMENTO**

Il servizio di spazzamento periodico e programmato è svolto in funzione delle caratteristiche, del traffico e della destinazione delle aree interessate.

È effettuato manualmente e/o in maniera meccanizzata con dotazione tale da contenere il più possibile le emissioni sonore e il sollevamento di polveri.

Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti prodotti sulle rive dei fiumi e torrenti, e delle scarpate ferroviarie, stradali nell'ambito del territorio comunale è a carico dei titolari del rispettivo bene demaniale o dell'eventuale concessionario.

#### **ART. 42**

##### **CESTINI STRADALI**

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche il Comune, o il soggetto gestore su incarico dello stesso, provvedono allo svuotamento di cestini gettacarte per rifiuti di piccole dimensioni.

Le modalità di esecuzione dello svuotamento e della pulizia dei cestini posti nel territorio comunale sono stabilite secondo la periodicità necessaria. L'intervento è effettuato in modo da evitare situazioni di cestini traboccanti.

E' proibito usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti domestici, ingombranti, tossici, nocivi, pericolosi, e simili.

#### **ART. 43**

##### **PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE**

Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito, ecc. devono essere conservati liberi da rifiuti, rifiuti speciali e da materiali inquinanti e comunque nel rispetto delle norme del presente Regolamento e della normativa nazionale e regionale.

Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado, l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'ecologia ambientale.

Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private sono tenuti a provvedere al taglio delle erbe spontanee nei periodi che vanno dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno.

#### **ART. 44**

##### **PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI**

Le aree di uso comune dei fabbricati e le aree scoperte private non di uso pubblico devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da qualsiasi rifiuto. Conduttori, amministratori o proprietari delle aree di uso comune dei fabbricati e le aree scoperte private non di uso pubblico sono tenuti a provvedere al taglio delle erbe spontanee nei periodi che vanno dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno.

Qualora si verificassero accumuli di rifiuti con conseguente insorgenza di problemi per l'igiene pubblica, il Sindaco, con propria Ordinanza, dispone la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti ed eventuali operazioni di ripristino dell'area.

Nel caso di inottemperanza al provvedimento il Sindaco provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa secondo quanto previsto dal D.to Lgs. n. 152/06.

#### **ART. 45**

##### **PULIZIA DEI MERCATI**

I concessionari e occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico o gravata da servitù di pubblico passaggio, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombera da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività o conseguenti all'attività stessa.

Al termine del mercato, i concessionari e occupanti di posti di vendita dovranno raccogliere quanto proveniente dalla loro attività e portarlo via, in alternativa possono conferirli all'ecocentro secondo le modalità disposte dall'Amministrazione Comunale in accordo con il soggetto gestore .

#### **ART. 46**

##### **AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI**

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, debbono mantenere costantemente pulite le aree occupate indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del gestore del servizio.

I gestori di pubblici esercizi, dalla cui attività di somministrazione esercitata possono derivare rifiuti dovuti ai residui e agli involucri delle merci vendute (carta, contenitori per alimenti e bibite, residui alimentari), hanno l'obbligo di predisporre appositi contenitori, ad uso degli utenti, per il conferimento differenziato dei rifiuti e ripulire l'area esterna eventualmente interessata.

I rifiuti provenienti dalle aree in questione devono essere raccolti e conferiti, a cura dei gestori degli esercizi con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.

E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

#### **ART. 47**

#### **CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI**

Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica. In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata dalla gestione del servizio di raccolta rifiuti urbani, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale a sensi di legge e di Regolamento.

#### **ART. 48**

#### **MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI VIAGGIANTI**

In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti e luna park, ovvero in ogni altro caso autorizzato dal Comune, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente

richiesti al soggetto gestore, in funzione delle varie tipologie di rifiuto.

Il servizio è espletato con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione della tipologia e della quantità di rifiuto che deve essere raccolto.

#### **ART. 49**

#### **PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI**

Chi effettua attività relative alla costruzione, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi a opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.

#### **ART. 50**

#### **MANIFESTAZIONI PUBBLICHE**

L'amministrazione Comunale predispone un elenco di manifestazioni pubbliche istituzionalizzate, per le quali gli oneri dovuti per il servizio di raccolta rifiuti e di pulizia delle aree interessate è ricompresa nei costi generali del servizio.

Le utenze che occupano temporaneamente aree pubbliche, o di uso pubblico, per iniziative quali feste, sagre, mostre o altre manifestazioni culturali, sportive o sociali, non rientranti fra le manifestazioni pubbliche istituzionalizzate, sono tenute a far pervenire al soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti e al Comune per conoscenza, con preavviso minimo di giorni 20, il programma delle iniziative con l'individuazione delle aree che intendono utilizzare in modo da consentire la predisposizione degli interventi di pulizia e ritiro dei rifiuti prodotti e

differenziati. I costi del servizio sono a carico dei promotori/organizzatori delle manifestazioni.

#### **ART. 51 AREE DI SOSTA PER CAMPER**

I soggetti gestori delle aree individuate dal Comune per la sosta di camper sono tenuti a rispettare le norme previste dal presente Regolamento.

#### **ART. 52 VOLANTINAGGIO**

E' consentito esclusivamente il volantinaggio a mano.  
E' vietato gettare a terra volantini o altro materiale pubblicitario e propagandistico.

#### **ART. 53 RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE**

In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche, i Servizi comunali competenti provvederanno ad identificare il responsabile il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno dei soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti.

#### **ART. 54 ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO**

Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il soggetto gestore si può avvalere della collaborazione di volontari, sia come singoli cittadini sia come associazioni, per il monitoraggio, l'educazione e l'informazione sul metodo di gestione del ciclo dei rifiuti ed ambientale in generale, nonché per lo svolgimento di attività di supporto all'utenza ai fini di una corretta fruizione del servizio.

Il reclutamento e l'affidamento del servizio saranno gestiti dal soggetto gestore che controllerà anche l'attività affidata al volontariato, che avverrà con modalità approvate dalla Amministrazione Comunale secondo criteri che tengano in considerazione la qualità del servizio, l'economicità e i benefici sociali dell'affidamento.

Le associazioni di volontariato potranno essere impiegate anche per procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, previa stipula di convenzione con il soggetto gestore.

#### **ART. 55 DISPOSIZIONI DIVERSE**

Chi conduce animali domestici su strade ed aree pubbliche, comprese quelle verdi (giardini pubblici, parchi, ecc.) è tenuto ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta a deiezioni, provvedendo personalmente all'asporto degli escrementi solidi.

I sacchetti contenenti le deiezioni possono essere introdotte nei cestini portarifiuti.

## **TITOLO V°**

### **DIVIETI - CONTROLLI – SANZIONI**

---

#### **ART. 56**

##### **DIVIETI**

Ai sensi del presente Regolamento è vietato:

- l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006;
- ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale;
- esporre sacchetti contenenti rifiuti sulla via pubblica al di fuori dei giorni e degli orari stabiliti dal soggetto gestore;
- l'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dal soggetto gestore per la raccolta dei rifiuti;
- l'uso di contenitori non standard, ovvero aventi caratteristiche di forma, volume e colore difformi da quelli forniti dal Comune o dall'Ente gestore del servizio;
- intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
- il conferimento di imballaggi voluminosi se non siano stati precedentemente sminuzzati;
- il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore;
- lo spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati ai fini dello svuotamento;
- inserire nei contenitori o nei sacchetti rifiuti che possano causare lesioni ai cittadini, agli animali e agli addetti ai servizi;
- smaltire rifiuti al di fuori delle norme del presente regolamento, delle ordinanze sindacali e comunque al di fuori delle norme provinciali e leggi regionali e nazionali;
- il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti ospedalieri non assimilati ai rifiuti urbani;
- l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con rifiuti, anche di piccole dimensioni (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimenti di liquidi e sostanze inquinanti.

#### **ART. 57**

##### **CONTROLLI**

Ai sensi dell'art. 104, comma 2, del D.P.R. 24.07.1977, n. 616 e dell'art. 197 del D.Lgs. n. 152/2006 le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti. Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali.

Ai sensi dell'art. 21 – comma 2 – lett. f) del D.Lgs. n° 22/97, la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti autorizzati di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti stessi.

## **ART. 58**

### **SANZIONI**

Le violazioni al presente Regolamento, ove non costituenti reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste da altre norme statali o regionali, sono punibili con la sanzione amministrativa da € 250,00 a € 500,00.

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al capo 1 della Legge 24.11.1981, n. 689, recante norme sulla depenalizzazione.

Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità, trovano applicazione le sanzioni penali indicate nel D. Lgs n. 152/2006 o nell'art. 650 del Codice Penale, a seconda dei casi.

Nei confronti dei titolari degli enti e imprese che effettuano una delle fasi dello smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o senza osservare le prescrizioni previste, si applicano le sanzioni amministrative o penali indicate nel D.to Lgs. n. 152/2006.

Le sanzioni possono essere irrogate dagli organi di vigilanza e controllo previsti dalla vigente normativa regionale e nazionale.

## **TITOLO VI°**

---

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 59**

#### **OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D.to Lgs. n. 152/2006, nonché quanto previsto dai vigenti regolamenti comunali e dalla vigente normativa statale e regionale inerenti i rifiuti solidi urbani ed assimilati.

#### **ART. 60**

#### **EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento diventa esecutivo ai sensi dell'art. 12 dello Statuto a seguito dell'esecutività della delibera di approvazione. Sono abrogate le precedenti disposizioni incompatibili con il presente regolamento.